



*Segreteria di Stato per la Giustizia
l'Informazione, la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

PROGETTO DI LEGGE

RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA

L'adozione da parte del Consiglio Grande e Generale del presente progetto di legge si inquadra nell'esigenza di conseguire una netta e qualificata attività deterrente di alcune condotte antiggiuridiche in capo alle persone giuridiche e ai componenti delle maggiori cariche direttive e gestionali.

Se è vero che l'azione deterrente è uno dei capisaldi della norma penale è ancor di più sentita tale azione in un settore, delicato, particolare e complesso, quale quello delle persone giuridiche e in generale delle imprese.

Ricordiamo, poi neppure tanto incidentalmente, che l'introduzione nel nostro corpo giuridico della responsabilità da misfatto della persona giuridica, impropriamente ma significativamente denominata anche "responsabilità penale delle persone giuridiche", viene prescritto da Moneyval quale punto necessario per l'adeguamento legislativo dello Stato a moderni e concreti dettami nella lotta contro il finanziamento del terrorismo e contro il riciclaggio di denaro di illecita provenienza.

La presente legge istituisce, pertanto, una responsabilità da illecito amministrativo in capo alle persone giuridiche, cioè a quei soggetti collettivi che hanno personalità giuridica laddove sia normativamente possibile ottenerla in base alla volontà dei promotori (società, fondazioni, associazioni) ovvero a quei soggetti collettivi a cui la legge stessa riconosce tale requisito (enti pubblici).

Tale responsabilità amministrativa ha, però, la particolarità di derivare o meglio di essere la conseguenza di un'attività criminale condotta dagli organi della persona giuridica o da coloro che hanno funzioni di rappresentanza, direzione, amministrazione e controllo.



*Segreteria di Stato per la Giustizia
l'Informazione, la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

L'istituto conosce, nell'esperienze legislative di altri Stati, due diverse impostazioni tra chi adotti o meno il cosiddetto "modello organizzativo". La scelta sammarinese è ricaduta sull'adozione del documento rappresentante il modello organizzativo per ragioni di garantismo, rispetto all'altro sistema che comporta maggiori problematiche difensive per il soggetto colpito alla stregua di una presunzione di responsabilità.

Il modello organizzativo, per il cui contenuto si rinvia all'adozione di un decreto delegato, è concepito dalla nostra normativa, con la caratteristica di essere valutato e approvato ex ante dall'Ufficio di Controllo e Vigilanza delle attività economiche, sopperendo così alla maggiore critica che altre esperienze legislative hanno subito, relativamente ad una esclusiva valutazione ex post del contenuto del medesimo da parte dell'autorità giudiziaria precedente.

Si è poi contingentato il numero di condotte criminali costituenti l'illecito presupposto, scelte tra quelle più confacenti alla materia, in un elenco tassativo e ciò in applicazione del principio di legalità.

I suddetti principi si ritrovano, unitamente ad altri di minore rilievo, passando all'esame dell'articolato.

L'art. 1, primo comma, delinea l'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa da misfatto delle persone giuridiche, definendo espressamente chi debba essere annoverato tra gli autori del misfatto a monte.

Il secondo, terzo, quarto e quinto comma disciplinano il modello organizzativo, tracciandone gli aspetti salienti e definendo la norma di delegazione in previsione dell'adozione in tempi stretti di un decreto delegato al fine di darne compiuta e dettagliata regolamentazione.

Con il sesto e il settimo comma si precisa rispettivamente che non vi è illecita condotta nel caso in cui il misfatto a monte sia stato perpetrato nell'esclusivo interesse di terzi e che sono escluse dall'applicazione della legge lo Stato e gli altri enti pubblici non economici.



*Segreteria di Stato per la Giustizia
l'Informazione, la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello*

L'art. 2 elenca la tassativa casistica dei misfatti in relazione alla commissione dei quali scatta la responsabilità anche della persona giuridica. Il catalogo comprende le più salienti fattispecie interessanti la materia.

Agli articoli 3, 4 e 5 vengono dettati precetti relativi all'applicazione dell'ordinamento penale per la persecuzione della responsabilità de quo, alla rappresentanza in giudizio della persona giuridica, alla sua difesa e all'impugnazione della sentenza, nonché nel caso di particolari atti giuridici che riguardano la vita dell'ente.

L'art. 6 disciplina la possibile applicazione di misure cautelari in pendenza del procedimento penale e di eventuali atti di supplenza di gestione dell'ente per la salvaguardia di precisi interessi generali.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 riportano le sanzioni che conseguono alla responsabilità delle persone giuridiche. La scelta della tipologia sanzionatoria e la sua entità viene lasciata all'apprezzamento del giudice che, seppur nell'ambito dei criteri delineati dalla legge, ha un'ampia discrezionalità. Si va dalla sanzione pecuniaria a quella interdittiva quali alcune facilitazioni di cui spesso gli enti vengono a godere nei rapporti con lo Stato e, infine, si può arrivare alla revoca delle autorizzazioni a svolgere attività d'impresa.

L'art. 11, con rinvio tout court alla corrisponde norma del codice penale, prevede la confisca delle cose e dei proventi dell'illecita attività anche nella forma cosiddetta "per equivalente" e norma la facoltà per il giudice di disporre il sequestro in previsione della confisca stessa.

Mediante l'art. 12 si disciplina la fase dell'esecuzione, stabilendo la competenza e la latitudine dei poteri dell'autorità giudiziaria in questa fase.

Con gli articoli 13, 14 e 15 si introducono rispettivamente una fattispecie di misfatto per inosservanza delle sanzioni interdittive, un'altra fattispecie di violazione amministrativa in caso di omessa adozione del modello organizzativo e, da ultimo, la facoltà di adozione di una misura cautelare per l'omessa adozione dello stesso modello organizzativo.



Segreteria di Stato per la Giustizia
l'Informazione, la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello

Nell'auspicio di aver colto una precipua esigenza, e così colmando un vuoto normativo in materia, nonché considerata la particolare urgenza in cui versa attualmente la Repubblica, anche in relazione agli adempimenti da rappresentare al Moneyval, si confida che il Consiglio Grande e Generale voglia accogliere con favore il testo allegato.

IL SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
L'INFORMAZIONE, LA RICERCA
E I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

- Augusto Casali -